



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 17/04/2012)

INDICE

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta.
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta.
- Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.
- Art. 4 – Esenzioni.
- Art. 5 – Misura dell'imposta.
- Art. 6 – Obblighi di dichiarazione
- Art. 7 – Versamenti
- Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Maracalagonis l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Maracalagonis ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs del 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Maracalagonis:

Strutture alberghiere alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici.

Strutture extra-alberghiere affittacamere, case per ferie, case appartamenti per le vacanze, residence, bed & breakfast, agriturismi e campeggi.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Maracalagonis;
 - b) I minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) Le persone che abbiano compiuto i 65 anni di età;
 - d) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) Le persone che pernottano per esigenze di servizio (con idonea documentazione comprovante le esigenze di servizio)

Art. 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2) in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applica l'esenzione dell'imposta per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Art.6 – Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Maracalagonis sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Maracalagonis, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarazione anche per i periodi diversi dall'alta stagione indicati all'art. 5 comma 4. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.

Art. 7 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Maracalagonis.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Maracalagonis; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario; c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Maracalagonis da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 30.12.1998 così come modificato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 21.02.2008.